

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione IV, decisione 13 settembre 1895, *Pres. BIANCHI P., Est. IMPERATRICE; Canna (AVV. TRIPEPI) c. Ministero di grazia e giustizia e De Luca (AVV. SAVARESE)*.

Giustizia amministrativa — Provvedimenti relativi al personale giudiziario — Ricorso alla IV Sezione — Termine (L.2 giugno 1889 sul Consiglio di Stato, art.30; Regolam. di procedura dinanzi alla IV Sezione 17 ottobre 1889, art.3).

Il termine per ricorrere alla IV Sezione del Consiglio di Stato contro provvedimenti relativi al personale giudiziario decorre dalla pubblicazione dei provvedimenti stessi nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

La Sezione ecc. (*Omissis*) — Considerato che la pregiudiziale questione sollevata dall'interventore impegna sostanzialmente il sapere se la decorrenza di 60 giorni alla proponibilità del ricorso, di cui all'art.30 della legge organica del Consiglio di Stato, si debba calcolare, nel caso concreto, dalla pubblicazione della nomina nel *Bollettino ufficiale*, ovvero dalla data della registrazione del decreto.

Considerato che indubbiamente il suddetto art.30 della legge si completa coll'art.3 del relativo regolamento di procedura, nel senso che pel primo i giorni 60 decorrono « dal momento della notificazione nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento », e per l'altro è prescritto al primo capoverso che « per i modi della notificazione si osservano le disposizioni de' regolamenti particolari dell'Amministrazione da cui l'atto è emanato ».

Considerato che, senza divagare in estranee ricerche, basterà nel rincontro ricordare che il decreto del Ministero di grazia e giustizia 20 gennaio 1880 — illustrato da analogo circolare di pari data — con la istituzione del *Bollettino ufficiale* ebbe di mira a provvedere, in deroga di ogni norma ulteriore, alla pubblicazione legale, con effetti obbligatori, di tutti gli atti dipendenti dal detto Dicastero, statuendo espressamente all'art.3: «le norme ed ogni altro provvedimento si intenderanno ufficialmente notificate mediante la pubblicazione nel Bollettino».

Considerato che di fronte a questa così esplicita disposizione sarebbe un fuor d'opera ogni altra indagine. Ma a prescindere dallo avere la istituzione del Bollettino ufficiale abrogato ogni precedente sistema di comunicazione, nulla si desume in proposito dagli art.11 dell'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865 e 39 e 43 del relativo regolamento, invocati dal ricorrente, perché il 1° stabilisce l'obbligo ad assumere l'esercizio delle funzioni nel termine di giorni 30 dalla registrazione del decreto alla Corte dei conti, salvo proroga od accorciamento per ordine del Ministro, e gli altri riguardano il modo dell'assunzione in servizio. Laonde, al postutto, il fattone richiamo potrà andar riguardato come supposto argomento della tesi subordinata del ricorrente, di doversi cioè in ogni caso calcolare la decorrenza del termine a ricorrere dal giorno della registrazione del decreto alla Corte dei conti.

Considerato che l'assunto in parola, oltre all'opporsi al concetto informatore del decreto ministeriale 20 gennaio 1880 in relazione ai fini razionali dell'art.30 della legge sul Consiglio di Stato, dell'art.3 del regolamento di procedura, circa la notifica legale dell'atto amministrativo, per la decorrenza del termine al ricorso — che è il portato di un dritto nuovissimo, stabilito dalla legge del 1889 — non può dirsi neppur suffragato dalla invocazione degli art.13 e 14 della legge sulla Corte dei conti, dalle sopraccennate disposizioni dell'ordinamento e del regolamento giudiziario, e di alcune additate circolari ministeriali.

Non è esatto il dire, come sostiene il ricorrente, che « il decreto di nomina non ha corso ed è improduttivo di effetti giuridici fino a che non sia registrato, e quindi prima di tal momento non possa parlarsi di decadenza di azioni ancora non

nate ». Il visto o la registrazione della Corte dei conti, a cui dagli art.13 e 14 della legge 14 agosto 1862 sono sottoposti tutti i decreti reali, pur essendo adempimento diretto a riconoscere e controsegnare la legittimità degli atti, non possono considerarsi condizioni essenziali ed assolute, prima delle quali il provvedimento del potere sovrano, controfirmato da un Ministro responsabile in Governo rappresentativo, fosse a reputarsi improduttivo di effetto giuridico ed incapace di qualunque esecuzione; bastando in contrario riflettere non solo che, in caso di diniego del visto, il Ministro può provocare la registrazione con riserva; ma altresì che egli abbia il potere dall'ordinamento giudiziario di autorizzare l'assegnazione delle funzioni anche prima della registrazione del decreto, la quale registrazione giova concludere che per ambo i casi, nelle conseguenze ultime, o istaura l'atto quando si verifica, o lo rende inefficace e come non avvenuto qualora fosse in definitivo non ammesso.

Certamente poi le disposizioni dell'ordinamento giudiziario e del relativo regolamento col rendere obbligatoria, sotto pena di decadenza, l'entrata in funzione tra il mese dalla registrata, non autorizzano a credere, dopo le cose discorse, che prima del verificarsi di essa il regio decreto fosse destituito di ogni virtù giuridica da non *potere avere corso*. E molto meno avrebbero ad autorizzare una tale intelligenza le circolari ministeriali prescriventi l'obbligo dei funzionali «a dover continuare nell'esercizio delle loro funzioni anche dopo l'ufficiale annunzio della nuova destinazione, ed infino a tanto che non sia stata notificata la data della registrazione del decreto alla Corte dei conti »; imperciocché è facile il comprendere come di fronte alla prenotata facoltà del Ministro di far assumere le funzioni anche prima della registrazione, le circolari in parola si ispirino unicamente a ragioni di disciplina e di servizio; potendo la trasgressione essere punita anche con la privazione dello stipendio.

Considerato che, nella specie, il decreto di nomina del ricorrente Canna da aggiunto giudiziario in Roma a pretore in Avola veniva pubblicato nel Bollettino ufficiale del 9 maggio 1894, cosicché i giorni 60 successivi spiravano a tutto il dì 8 luglio per la utile proponibilità del ricorso, che invece si legge sottoscritto e notificato nel dì seguente; onde ne appalesa evidente ed inevitabile la rilevata irreceivibilità, operativa anche d'ufficio, per la pena di decadenza comminata dall'art.60 alla inosservanza dei termini e dei modi per la notifica ed il deposito del ricorso. In proposito di che, per quanto sia conforme ad ogni buona regola d'interpretazione il più prudente uso delle disposizioni restrittive, non vuolsi d'altra parte dimenticare che *vigilantibus et non dormientibus jura subveniunt*, né perdere di vista, nel caso concreto, la straordinarietà e la elevatissima importanza del supremo e tutelare rimedio concesso dalla nuova istituzione dell'art.24 della legge 2 luglio 1889, da raddoppiare l'obbligo e l'interesse alla rigorosa osservanza dei termini e delle forme.

Considerato che la pubblica amministrazione non ha sopportato alcuna spesa, mentre quelle sostenute dall'interventore sono infra le lire dieci, epperò anche nel suo rapporto, tenendo pur conto della natura del giudizio, possono andar compensate.

Per questi motivi, ecc.